

## LE SOCIETÀ BENEFIT NELL'ORDINAMENTO ITALIANO\*.

(The benefit companies in Italian law)

**ABSTRACT:** *This paper sets out the rules which introduced into Italian law the so-called benefit companies (Law 28 December 2015, no. 208, art. 1, para 376-382). The benefit companies aspire to constitute a third type of companies, in addition to those for-profit and non-profit. Theoretically, this essay discusses also the possible competition with the recent standardization on Benefit Corporations in the United States of America.*

**SOMMARIO:** 1. L'introduzione nell'ordinamento italiano delle cosiddette società *benefit*. – 2. La recente normazione sulle *Benefit Corporations* negli Stati Uniti d'America. – 3. La regolamentazione della società *benefit* nell'ordinamento italiano. – 4. La società *benefit* fra Terzo settore e concorrenza tra ordinamenti.

1. Con l'approvazione della legge di stabilità per il 2016<sup>1</sup>, ai commi 376 - 382 dell'art. 1 viene introdotta nell'ordinamento italiano la nuova disciplina finalizzata a promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La disciplina di tali società, che prende a riferimento il modello delle cosiddette

---

\*Contributo approvato dai revisori

<sup>1</sup>Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

dette *Benefit Corporation* dell'ordinamento statunitense, si può far rientrare nel nuovo paradigma della crescita *smart*, inclusiva e sostenibile dettato dall'Unione europea nel contesto della strategia di *Europe 2020*<sup>2</sup> nonché dalla dottrina sociale della Chiesa, con l'emanazione dell'ultima Enciclica *Laudato si'* di Papa Francesco<sup>3</sup>.

In particolare, subito dopo l'approvazione della norma di diritto positivo, ci si chiede<sup>4</sup> se tale disciplina innovativa sarà in grado di innovare anche i tradizionali principi e capisaldi dell'ordinamento italiano che regolano il funzionamento delle società commerciali e, in particolare, il "dogma" dello scopo di lucro<sup>5</sup>, riconoscendo così un'impresa che non persegua esclusivamente tale scopo e tentando, come indica il programma europeo *Horizon 2020*, di "creating value on the market and into society"<sup>6</sup>.

Già in occasione di diverse attività ai quali l'impresa è stata chiamata è venuta in rilievo la compatibilità del tradizionale scopo di lucro con altri scopi, in una visione secondo la quale l'impresa ha dei "doveri" nei confronti di una pluralità di soggetti o di istanze sociali, che non sono riassumibili nel perseguimento del mero risultato reddituale: si pensi, ad esempio, alla cosiddetta responsabilità sociale d'impresa<sup>7</sup> e alla predisposizione del cosiddetto bilancio sociale<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup>Cfr. European Commission, *Results of the public consultation on the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth* COM(2015) 100 final, Brussels, 2 March 2015.

<sup>3</sup>Cfr. TOFFOLETTO, *Note minime a margine di Laudato si'*, in *Società*, 2015, 11, 1203 ss.

<sup>4</sup>Sia consentito, sul punto, richiamare le considerazioni espresse in SICLARI, "Creating value on the market and into society": le c.d. *Benefit Corporation* nel contesto della strategia di *Europe 2020* per una crescita *smart*, inclusiva e sostenibile, in OLIVIERI – FALCE (a cura di), *Smart Cities e diritto dell'innovazione*, *Quaderni di Giurisprudenza commerciale* n. 393, Milano, 2016, 171 ss.

<sup>5</sup>Cfr. MESSINEO, *Società e scopo di lucro*, in *Studi di diritto delle società*, Milano, 1949; SANTINI, *Tramonto dello scopo di lucro nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 155 ss.; MARRASÀ, *Le «società» senza scopo di lucro*, Milano 1984; A. Carrabba, *Scopo di lucro e autonomia privata. La funzione nelle strutture organizzative*, Napoli, 1994.

<sup>6</sup>V. così il sito *Internet* del programma *Horizon 2020*: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes>.

<sup>7</sup> Per cui v., *ex multis*, COSTI, *La responsabilità sociale d'impresa e il diritto azionario italiano*, in *Bancaria*, 2005, 4, 22 ss.; CAFAGGI, *La complementarità tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica d'impresa*, in SACCONI (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa*, Roma, Bancaria, 2005, 219 ss.; ANTONUCCI, *La responsabilità sociale d'impresa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 4, II, 119 ss.; GIGANTE, *La politica delle istituzioni comunitarie in materia di responsabilità sociale d'impresa: voluntary o mandatory approach?*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2008, 4, 1991 ss.; RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione europea*, in *Diritto Un. eur.*, 2011, 2, 477 ss.; SICLARI, *La responsabilità sociale di impresa e le società pubbliche*, in *Dir. econ.*, 2012, 2, 55 ss.

L'accoglimento di una tale visione implicherebbe il riferimento non solo al mero interesse sociale ma ad una serie di interessi esterni, molti dei quali propri della collettività dei consociati e in qualche modo connessi agli interessi della sfera pubblica, che si tradurrebbe in una sorta di "interesse sociale allargato": in questo senso, si verrebbe a integrare l'interesse "che può essere considerato proprio dell'ente società (in particolare società per azioni) e che funge da parametro per il comportamento degli amministratori (tenuti ad operare le loro scelte in funzione del perseguimento di tale interesse) e dà limite al potere di maggioranza, le cui decisioni, assunte nell'interesse proprio ed in contrasto con l'interesse sociale, possono essere invalidate e rese non vincolanti"<sup>9</sup>.

Un tale interesse sociale allargato potrebbe consentire all'impresa di bilanciare, in concreto, le esigenze della propria attività con gli interessi della comunità in cui è inserita, dandosi regole di condotta a beneficio dei dipendenti, dei fornitori, del mercato, dell'ambiente sociale circostante, del territorio di riferimento, nella convinzione che oltre a un auspicato vantaggio reputazionale, l'impatto positivo sui diversi destinatari possa produrre anche un vantaggio di natura economica<sup>10</sup>.

Tali innovazioni si inserirebbero, pertanto, nel corpo del diritto societario italiano che, di recente, ha accolto nel suo tessuto quelle modifiche indotte dall'evoluzione della realtà sociale e della globalizzazione commerciale, anche per restare "competitivo" con altri ordinamenti esteri: si pensi, di recente, all'attribuzione all'innovazione della dignità di concetto normativo nella disciplina delle società *start-up* innovative, essendo state previste l'innovazione e la competitività come scopo del contratto di rete<sup>11</sup>.

## 2. Nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America viene definito quale "general

---

<sup>8</sup>Cfr. RACUGNO, *Noterelle sul bilancio sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, 4-6, I, 513 ss.

<sup>9</sup>Cfr. DENOZZA, *Interesse sociale e responsabilità sociale d'impresa*, in L. Sacconi (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa*, Roma, Bancaria Editrice, 2005, 143.

<sup>10</sup>Cfr. CASOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese. Definizione, certificazione, bilancio sociale e codici etici*, Torino, 2005.

<sup>11</sup>Cfr. CAPRARA, *Innovazione e impresa innovativa*, in *Contr. impr.*, 2015, 1154 ss.

public benefit” ogni “material, positive impact on society and the environment, as measured by a third-party standard, through activities that promote a combination of specific public benefits”, mentre con l’espressione “specific public benefit” si fa riferimento a “providing individuals or communities with beneficial products or services; promoting economic opportunity for individuals or communities beyond the creation of jobs in the normal course of business; preserving the environment; improving human health; promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge; increasing the flow of capital to entities with a public benefit purpose; or the accomplishment of any other particular benefit for society or the environment”<sup>12</sup>.

La regolamentazione di promozione delle cosiddette *Benefit Corporation* è recente ma già effettiva: nel 2010 lo Stato del Maryland è stato il primo ad approvare una legislazione per le *Benefit Corporation*<sup>13</sup>, seguito a stretto giro da California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Delaware, Colorado, Washington D.C., Arkansas<sup>14</sup>. Tale legislazione ha riscosso l’attenzione anche di autorevole dottrina<sup>15</sup>.

L’interesse sociale dell’impresa deve essere qui determinato dagli amministratori dovendosi considerare gli effetti delle loro azioni e decisioni sui seguenti ambiti: “the benefit corporation’s stockholders; the benefit corporation’s employees and workforce, including the employees and workforce of subsidiaries and suppliers; the interests of customers as beneficiaries of the general or specific public benefit purposes of the benefit corporation; community and societal considerations, including those of any community in which offices or facilities of the benefit corporation or the benefit corporation’s subsidiaries or suppliers are located; and the local and global environment”. In sostanza, “a benefit corporation looks like

---

<sup>12</sup>Cfr. Department of Legislative Services, Maryland General Assembly 2010 Session, Fiscal and Policy Note on SB 690.

<sup>13</sup>Senate Bill 690.

<sup>14</sup>Sulla legislazione adottata dal Delaware v., ad esempio, MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware’s Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 4, 345 ss.

<sup>15</sup>Ad esempio, alla nuova legislazione sulle *Benefit Corporation* è dedicato il secondo fascicolo dell’annata 2014 dell’*Harvard Business Law Review*.

a standard corporation in almost all respects but one: It is legally obligated to promote the public interest”<sup>16</sup>.

La legge statunitense consente pertanto ad aziende *for-profit* di perseguire non solo lo scopo di lucro, ma anche altri interessi (sociali, ambientali, etc.), legittimando gli amministratori ad agire in questa direzione e rendendoli quindi esenti da profili di responsabilità sociale.

In base alla legge, lo scopo *for benefit* diventa quindi compatibile con la prospettiva tradizionale che basa sulla massimizzazione del profitto a favore degli azionisti lo scopo primario di un’azienda e va ad integrare i doveri fiduciari degli amministratori, che non possono così più temere di incorrere in responsabilità per essersi discostati dai loro doveri fiduciari nei confronti della proprietà di massimizzazione del profitto<sup>17</sup>. Tali doveri fiduciari degli amministratori si espandono a coprire nuovi ambiti, richiedendosi ora agli amministratori di valutare l’impatto su *stakeholders* di natura non esclusivamente finanziaria<sup>18</sup>.

Quanto all’*accountability* della *Benefit Corporation* adottato dalla legislazione statunitense, essa si basa su elementi che consistono nella certificazione di una terza parte indipendente e nella pubblicazione di relazioni annuali sull’attività,

---

<sup>16</sup>B. Cummings, *Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Interest*, in *Columbia Law Review*, 2012, Vol. 112, 3, 580.

<sup>17</sup>Cfr. MICKELS, *Beyond Corporate Social Responsibility: Reconciling the Ideals of a For-Benefit Corporation with Director Fiduciary Duties in the U.S. and Europe*, in *Hastings Int. Comp. Law Rev.*, 2009, 271.

<sup>18</sup>Osserva al riguardo SUROWIECKI, *Companies with Benefits*, in *The New Yorker*, August 4, 2014, che “the commitments that these companies are making aren’t just rhetorical. Whereas a regular business can abandon altruistic policies when times get tough, a benefit corporation can’t. Shareholders can sue its directors for not carrying out the company’s social mission, just as they can sue directors of traditional companies for violating their fiduciary duty. Why would any company tie its hands this way? Neil Blumenthal, one of Warby’s co-founders, told me, “We wanted to build a business that could make profits. But we also wanted to build a business that did good in the world.” That sounds pretty, but it’s a kind of goal that can be easily discarded when running a for-profit business. Becoming a B corp raises the reputational cost of abandoning your social goals. It’s what behavioral economists call a “commitment device” — a way of insuring that you’ll live up to your promises. Being a B corp also insulates a company against pressure from investors. Since the nineteen-seventies, the dominant ideology in corporate America has been that a company’s fundamental purpose is to boost investor returns: as Milton Friedman put it, increased profits are the “only social responsibility of business.” Law professors still debate whether or not this is legally true, but most C.E.O.s feel huge pressure to maximize shareholder value. At a B corp, though, shareholders are just one constituency. Patagonia doesn’t need to worry about investors’ opposing its environmental work, because that work is simply part of the job.”

anche se i primi osservatori in dottrina ritengono che la previsione di ulteriori meccanismi *bottom-up* e orizzontali per la “mission accountability” potrebbe agevolare il raggiungimento degli obiettivi peculiari di tali società<sup>19</sup>.

3. Nel nostro ordinamento una prima proposta di regolamentazione normativa è stata avanzata nel disegno di legge A.S. n. 1882, d’iniziativa del Senatore Del Barba ed altri e comunicato alla Presidenza della Camera Alta il 17 aprile 2015, che mirava appunto a introdurre disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune.

Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa al citato disegno di legge, “superando l’approccio «classico» del fare impresa, le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l’impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale. Dal punto di vista storico, infatti, la disciplina delle società e il processo decisionale delle stesse sono strutturati sul modello del perseguimento, nel lungo termine, della creazione di valore per i soci. Nella gestione ordinaria di una società tradizionale, le decisioni prese dagli amministratori sono generalmente impostate per massimizzare l’utile per i soci e dalle loro decisioni operative discendono precise responsabilità. Un impegno della società, e quindi degli amministratori, a perseguire uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto non è stato finora contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento e, pertanto, lo scopo di beneficio comune potrebbe risultare allo stato attuale incompatibile e incorrere in difficoltà nel caso di registrazione presso le camere di commercio. L’intento della proposta è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle

---

<sup>19</sup>Cfr. CUMMINGS, *Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Interest*, cit.

proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale. Gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l'azienda con lo stesso impegno e la stessa autorità di un'azienda tradizionale ma, mentre in un'azienda tradizionale i soci valutano esclusivamente le *performance* economico-finanziarie, qui valutano anche le *performance* qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati<sup>20</sup>.

La disciplina prevista dal disegno di legge A.S. n. 1882 è stata successivamente inserita, nel corso dell'esame parlamentare, nella legge di stabilità per il 2016. Si dichiara, quindi, esplicitamente che scopo della nuova disciplina è quello di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità, che possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile nel rispetto della relativa disciplina, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Per «beneficio comune» va inteso il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie quali persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Gli «altri portatori di interesse» sono identificati con il soggetto o i gruppi

---

<sup>20</sup>A.S. 1882, pag. 2.

di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui all'articolo 1, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. La valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune va effettuata mediante l'utilizzo di uno «standard di valutazione esterno», indicato in un apposito allegato alla legge di stabilità per il 2016, mentre un secondo allegato alla stessa legge identifica le cosiddette «aree di valutazione», cioè gli ambiti settoriali che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

Quanto all'oggetto sociale e alla denominazione della società benefit, si stabilisce che essa, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo. Tali modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Con riguardo ai doveri e responsabilità degli amministratori della società *benefit*, viene precisato che essa deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle citate finalità. L'inosservanza di tali obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi, si applica quanto disposto dal

codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

In capo alla società *benefit* si pone poi l'obbligo di redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: *a)* la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; *b)* la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato apposito e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato apposito; *c)* una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione annuale va pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

Pertanto, la nuova disciplina non prevede deroghe espresse alla disciplina del diritto societario, come contenuta nel nostro ordinamento secondo le disposizioni del codice civile e di altre leggi speciali, limitandosi a introdurre requisiti ulteriori che la società *benefit* dovrebbe rispettare in tema di organizzazione statutaria, di *governance* e di pubblicità<sup>21</sup>.

La legge affida, infine, talune competenze all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo che la società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Onde comprendere meglio l'ambito di attività della società *benefit*, risulta necessario fare riferimento sia al contenuto del cosiddetto standard di valutazione esterno sia alle aree oggetto di valutazione. Lo standard di valutazione esterno

---

<sup>21</sup>V. così BUSANI, *Arriva la società «benefit»: guarderà oltre gli utili*, in *Sole24Ore*, 26 novembre 2015.

utilizzato dalla società *benefit*<sup>22</sup> deve essere, secondo il disegno di legge in esame:

1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. credibile perché sviluppato da un ente che:
  - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
  - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
  - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
  - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
  - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi: 1. governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società; 2. lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro; 3. altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e

---

<sup>22</sup>Sulla problematica della "misurabilità" v. ZAMAGNI – VENTURI – RAGO, *Valutare l'impatto sociale. La questione della misurazione nelle imprese sociali*, in *Impresa sociale*, 2015, 6.

della propria catena di fornitura; 4. ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

4. La nuova disciplina della società benefit dovrà affrontare, nel suo primo affacciarsi sul mercato, per un verso gli assetti culturali ed anche di regime giuridico che sono stati raggiunti nella regolamentazione del cosiddetto Terzo settore e, per altro verso, la concorrenza che, sul piano internazionale, proviene dalla disciplina statunitense della *Benefit Corporation*, resa possibile dalla sempre maggiore applicazione “extraterritoriale” della *economic regulation*<sup>23</sup>.

Peraltro, la positivizzazione della disciplina della società *benefit* nell’ordinamento italiano contribuisce sicuramente a ridurre l’incertezza del quadro giuridico che caratterizza, al momento, larga parte della cosiddetta *smart economy*: basti pensare, ad esempio, al settore della *green economy* e delle fonti di energia rinnovabili, che sono strumentalmente fondamentali per la configurazione concreta delle *smart cities*<sup>24</sup>. Una tale carenza si ripercuote, ovviamente, nell’incertezza delle regole applicabili<sup>25</sup>, frenando l’iniziativa imprenditoriale e gli investimenti esteri nel settore. Nel nostro Paese, questa prima regolamentazione giuridica può consentire di non perdere l’appuntamento con una grande opportunità di progresso e sviluppo, che possa coniugare in modo equilibrato – nell’auspicabile contesto di una crescita *smart*, inclusiva e sostenibile – la creazione di valore sul mercato e l’apporto di benefici alla società civile.

Il riconoscimento giuridico della società *benefit* può apportare un ulteriore

---

<sup>23</sup>Cfr. BAGHERI – JAFAR GHANBARI JAHROMI, *Globalization and extraterritorial application of economic regulation: crisis in international law and balancing interests*, in *European Journal of Law and Economics*, 2016, Vol. 41, 2, 393 ss.

<sup>24</sup>Cfr. European Commission, *Integrated Sustainable Urban Development. Cohesion Policy 2014–2020*, Brussels, Belgium, 2012 nonché R. Papa, *Smart cities: Research, projects and good practices for infrastructures*, in *Journal of Land Use Mobil. Environ.*, 2013, 6, 291 ss.; GARGIULO – PINTO – ZUCARO, *EU smart city governance*, *ibidem*, 2013, 6, 356 ss.

<sup>25</sup>V. sul punto FERRARA, *The Smart City and the Green Economy in Europe: A Critical Approach*, in *Energies*, 2015, 8, 4724 ss.

strumento di utilità al sistema-Paese<sup>26</sup> sia per favorire la crescita economica sia per attuare quella strategia *smart*, inclusiva e sostenibile indicata dall'Unione europea nel contesto della strategia di *Europe 2020*, compatibilmente con i principi dell'ordinamento italiano che regolano il funzionamento delle società commerciali, cercando di superare, ove possibile, l'attuale dualismo tra società *for profit* e società *non profit*<sup>27</sup>.

Un tale regime, fra l'altro, si iscrive nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli enti *non profit* e nella tendenza verso una direzione imprenditoriale anche del Terzo settore<sup>28</sup>: come è stato di recente autorevolmente osservato, "lo scopo di lucro come elemento caratterizzante dell'impresa si è via via neutralizzato: si pensi all'impresa a partecipazione statale; alla disciplina, poi modificata, introdotta negli anni '80 delle società calcistiche in forma di società per azioni senza scopo di lucro; alle società di diritto speciale; all'impresa sociale (d.lgs. 24 maggio 2006, n. 155). Di qui l'orientamento, ormai dominante in dottrina, che considera sufficiente l'economicità della gestione come elemento qualificante dell'impresa"<sup>29</sup>.

In questo senso, la società *benefit* potrebbe rappresentare una concretizzazione di forma d'impresa che accoglie e riconosce giuridicamente il perseguimento di obiettivi e interessi (finora valorizzati nell'ambito della *corporate social responsi-*

---

<sup>26</sup>Ciò a prescindere dal pur facile scetticismo dell'approccio iniziale, come osserva J. Surowiecki, *Companies with Benefits*, cit.: "It's easy to be skeptical of the mushy rhetoric surrounding B corps. Yet the desire to balance profit and purpose is arguably a return to the model that many American companies once followed. Henry Ford declared that, instead of boosting dividends, he'd rather use the money to build better cars and pay better wages. And Johnson & Johnson's credo, written in 1943, stated that the company's "first responsibility" was not to investors but to doctors, nurses, and patients. There were problems with this way of doing business: it was paternalistic and often inefficient. But what replaced it—the fetishization of shareholder value—has inflicted serious damage of its own, encouraging corporations to focus on short-term prospects and share price at the expense of everything else. The rise of B corps is a reminder that the idea that corporations should be only lean, mean, profit-maximizing machines isn't dictated by the inherent nature of capitalism, let alone by human nature. As individuals, we try to make our work not just profitable but also meaningful. It may be time for more companies to do the same."

<sup>27</sup>Cfr. NOKED, *Benefit Corporations vs. "Regular" Corporations: A Harmful Dichotomy*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 14 May 2012.

<sup>28</sup>V. così BERTARINI, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, in *Diritto e giustizia*, 14 marzo 2016.

<sup>29</sup>Cfr. MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, 1, 47.

*bility*<sup>30</sup> nonché da parte delle cosiddette *socially responsible investment firms* e delle *environmentally-friendly firms*) ulteriori rispetto a quello dello scopo di lucro, oggetto di recenti e diverse forme di regolamentazione<sup>31</sup>.

**DOMENICO SICLARI**

*Associato di Diritto dell'economia e dei mercati finanziari  
nell'Università "La Sapienza" di Roma*

---

<sup>30</sup>Cfr. STEVELMAN, *Globalization and Corporate Social Responsibility: Challenges for the Academy, Future Lawyers, and Corporate Law*, in *New York Law School Law Review*, Vol. 53, 2008/2009, NYLS Legal Studies Research Paper No. 09/10.

<sup>31</sup>Cfr. HILLER, *The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility*, in *Journal of Business Ethics*, 2013, 2, 287 ss. Secondo RHEE, *The Role of Social Enterprise and Hybrid Organizations*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 3 February 2014, “recent years have brought remarkable growth in hybrid organizations, including firms that pursue corporate social responsibility (“CSR”) policies, socially responsible investment firms, and environmentally-friendly firms. In addition, much attention has focused on a broad but vaguely defined group of hybrid organizations which are commonly referred to as “social enterprises”; these include micro-finance institutions, businesses that sell fair trade products, work integration firms, and companies that sell affordable products in developing countries (e.g., eyeglasses and bed-nets). Despite popular enthusiasm for hybrid organizations, legal reforms to facilitate their formation and growth—including, in particular, special enabling statutes for hybrid firms (e.g., the Low-Profit LLC and the Benefit Corporation)—have largely been ineffective”.